



**COMUNE DI COTRONEI**  
(Provincia di Crotone)

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 9 DEL 29.03.2018**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2018.**

L'anno **duemiladiciotto** questo giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **16:55** in Cotronei presso il Salone Comunale della conferenze "Eugenio Guarascio", a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 26.01.2018 n. 1277 di protocollo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta la Dott.ssa Barbara Cerenzia, nella qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello nominale risultano:

<b>N. ORD.</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>P.</b>	<b>A.</b>	<b>N. ORD.</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>P.</b>	<b>A.</b>
01	BELCASTRO NICOLA	X		10	SECRETI VINCENZO	X	
02	GRASSI FRIEDA	X		11	NISTICO' LUIGI		X
03	GIRIMONTE VINCENZO	X		12	IERARDI NERINA	X	
04	CARIOTI GIUSEPPE	X		13	CARIA ROSSELLA		X
05	MADIA ISABELLA		x				
06	CERENZIA BARBARA	X					
07	CAVALLO VITTORIA	X					
08	GAROFALO LUCA		X				
09	TETI FRANCESCO	X					

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

**Presenti 9 Assenti 4.**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## Deliberazione di C.C. n. 9 del 29.04.2018

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:

IL PRESIDENTE  
f.to Dott.ssa Barbara Cerenzia

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Maria Rita Greco

---

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale, incaricato del servizio:

### ATTESTA

- **che** copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15 giorni dal 05.04.2018

Cotronei, li 05.04.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Geom. Nicola Vaccaro

---

E' copia conforme all'originale

Cotronei, li 05.04.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Geom. Nicola Vaccaro

---

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è **pubblicata** sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 05.04.2018

- è **divenuta** esecutiva :

perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);

Cotronei,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Geom. Nicola Vaccaro

---

E' copia conforme all'originale

Cotronei, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Geom. Nicola Vaccaro



**COMUNE DI COTRONEI**  
(Provincia di Crotone)

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2018**

**Relaziona il Sindaco** il quale chiarisce che, l'unica novità contenuta nella proposta di delibera è l'opzione concessa dalla Regione di poter considerare una parte dei rifiuti indifferenziati provenienti dalle strutture sanitarie presenti sul territorio, come frazione neutra.

Il consigliere Vincenzo Secreti auspica si faccia un'azione più incisiva per incentivare la percentuale di raccolta differenziata che è ancora, troppo bassa. E' peraltro, necessario che si dia avvio alla raccolta differenziata anche in Sila.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione presentata a firma dell' Assessore al Bilancio relativa all' **APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2018;**

**Ritenuto** di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 8° "Area Tributi", allegato al presente atto per costituire parte integrante;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 4° "Area Urbanistica e Tecnico Manutentiva", allegato al presente atto per costituire parte integrante;

**Visto** il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 3 "Area Economico Finanziaria", allegato al presente atto per costituire parte integrante;

**Visto** il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Con** voti favorevoli n. 7 e contrari n. 2 (Consiglieri Secreti Vincenzo, Ierardi Nerina) resi ed accertati in forma palese;

**DELIBERA**

**1. di approvare** la proposta di deliberazione presentata a firma dell' Assessore al Bilancio relativa all' **APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2018**, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**Il Presidente** invita quindi il Consiglio Comunale a votare l'immediata esecutività del presente punto all'ordine del giorno;

**II CONSIGLIO COMUNALE**

**Con** voti favorevoli n. 7 e contrari n. 2 (Consiglieri Secreti Vincenzo, Ierardi Nerina) resi ed accertati in forma palese;

**DELIBERA**

**di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



**COMUNE DI COTRONEI**  
(Provincia di Crotone)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2018**

SETTORE PROPONENTE: TRIBUTI

**L'ASSESSORE**

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**EVIDENZIATO** che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VERIFICATO** che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

**RILEVATO** che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

**VISTA** la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015);

**VISTA** la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016);

**VISTA** la Legge n. 232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017);

**VISTA** la Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018);

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

**RIMARCATO** che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**PRESO ATTO** che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;

**VERIFICATO** che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**RILEVATO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999<sup>1</sup>;

**VERIFICATO** che la superficie assoggettabile al tributo “*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*”;

**EVIDENZIATO** che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**PRESO ATTO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

**CONSIDERATO** che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

**PRESO ATTO** che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

**VERIFICATO** che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

**CONSIDERATO** che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

**RILEVATO** che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, il valore minimo e massimo dei range sopra citati, può essere modificato fino al 50%, nelle more di un aggiornamento dei coefficienti indicati dal D.P.R. n. 158/99;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 38 della Legge n. 205/2017, è stata prorogata al 2018 la facoltà per i Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della Tari;

**ATTESO** che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**RIMARCATO** che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**VERIFICATO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

**VISTO** il Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 07/08/2014 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l’anno 2018, ad opera dell’art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);, ad esclusione delle Tariffe Tari;

**VISTO** il decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018, che ha prorogato dal 28 febbraio al 31 Marzo 2018, il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2018 da parte dei comuni;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

**EVIDENZIATO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

**VISTI** gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTA** l’elaborazione del responsabile del servizio;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2018;

**VISTA** la relazione del responsabile del servizio;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di dover approvare le suddette tariffe TARI;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

### **PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato piano finanziario anno 2018 (ALLEGATO A);
2. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2018, come risultanti da prospetto allegato, quale risultato dell’applicazione dei coefficienti stabiliti dalla vigente normativa (ALLEGATO B);
3. di stabilire ai sensi dell’art. 47 comma 4 dell’approvando Regolamento IUC le scadenze delle rate entro cui effettuare il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI Anno 2018:
  - I RATA - 31 Luglio 2018
  - II RATA - 30 Settembre 2018
  - III RATA - 30 Novembre 2018
  - UNICA SOLUZIONE - 31 Agosto 2018
4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 Gennaio 2018;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

**L’Assessore**  
**F.to Dott.ssa Isabella Madia**

## ALLEGATO A

<b>COMUNE DI COTRONEI</b>			
<b>PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI</b>			
<b>CC Costi comuni</b>			
<b>CCD</b>	Tariffa fissa	Costi comuni diversi	€ 33.281,85
<b>CGG</b>	Tariffa fissa	Costi generali di gestione	€ 6.000,00
<b>CARC</b>	Tariffa fissa	Costi amministrativi accertamento riscossione contenzioso	€ 40.400,00
<b>Totale CC</b>			<b>79.681,85</b>
<b>CG Costi operativi di gestione</b>			
<b>CTR</b>	Tariffa variabile	Costi di trattamento e riciclo	
<b>CRD</b>	Tariffa variabile	Costi di raccolta differenziata per materiale (va dedotto il contributo MIUR per scuole statali)	25.000,00
<b>AC</b>	Tariffa fissa	Altri costi comuni	
<b>CTS</b>	Tariffa variabile	Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati (vi rientra il Tributo Provinciale di Smaltimento)	237.000,00
<b>CRT</b>	Tariffa variabile	Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati	314.500,00
<b>CSL</b>	Tariffa fissa	Costi spazzamento e lavaggio strade	39.577,00
<b>Totale CG</b>			<b>616.077,00</b>
<b>CK Costi d'uso capitale</b>			
<b>ONF</b>	Tariffa fissa	Oneri finanziari	
<b>R</b>	Tariffa fissa	Costi d'uso del capitale – remunerazione capitale investito	
<b>ACC</b>	Tariffa fissa	Costi di accantonamento	
<b>AMM</b>	Tariffa fissa	Costi di ammortamento	8.200,00
<b>Totale CK</b>			<b>8.200,00</b>
<b>IG Introiti</b>			
<b>AINT</b>	Tariffa variabile	Altri introiti	
<b>CONAI</b>	Tariffa variabile	Introiti Conai	
<b>Totale IG</b>			
<b>Totale generale costi</b>			<b>703.958,85</b>

Tariffa Fissa = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK

Tariffa Variabile = CRT+CTS+CRD+CTR-IG

**Tariffa Fissa** = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK

**Tariffa Variabile** = CRT+CTS+CRD+CTR-IG

**ALLEGATO B**  
**UTENZE DOMESTICHE**

CAT.	DESCRIZIONE	TARIFFA €/MQ Parte Fissa	TARIFFA A CATEGORIA Parte Variabile
1	Utenza domestica di n. 1 componente	0,2047	56,0946
2	Utenza domestica di n. 2 componenti	0,2376	112,1892
3	Utenza domestica di n. 3 componenti	0,2578	140,2364
4	Utenza domestica di n. 4 componenti	0,2755	182,3074
5	Utenza domestica di n. 5 componenti	0,2780	224,3783
6	Utenza domestica di n. 6 componenti	0,2679	259,4374
7	Utenza domestica di n. 7 componenti	0,2679	259,4374
8	Utenza domestica di n. 8 componenti	0,2679	259,4374
9	Utenza domestica di n. 9 componenti	0,2679	259,4374
10	Utenza domestica di n. 10 componenti	0,2679	259,4374

**UTENZE NON DOMESTICHE**

CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA €/MQ Parte Fissa	TARIFFA €/MQ Parte Variabile
1	Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,2860	1,2973
2	Cinematografi e teatri	0,2119	0,9587
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,2119	0,9696
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,3655	1,6496
5	Stabilimenti balneari	0,2490	1,1334
6	Esposizioni, autosaloni	0,2437	1,1034
7	Alberghi con ristorante	0,2701	1,2181
8	Alberghi senza ristorante	0,2278	1,0242
9	Case di cura e riposo	0,8687	3,9411
10	Ospedali	0,6091	2,7531
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,5509	2,4608
12	Banche ed istituti di credito	0,3390	1,5213
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta	0,5244	2,3761
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,6674	3,0180
15	Negozi tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato	0,3920	1,7616
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,7574	3,4331
17	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista	0,7151	3,2310
18	Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,4820	2,1740
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,4820	2,1904
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,3390	1,5240
21	Attività artigianali produzione beni specifici	0,2384	1,0925
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,9005	4,0886
23	Mense, birrerie, amburgherie	0,6780	3,0589
24	Bar, caffè, pasticcerie	0,6780	3,0726
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,8263	3,7417
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,0647	4,8233
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,1706	5,3176
28	Ipermercati di generi misti	1,1600	5,2603
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,0721	13,9373
30	Discoteche, night club	0,7098	3,0262





**COMUNE DI COTRONEI**  
(Provincia di Crotone)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2017**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

ai sensi dell'articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere:

**FAVOREVOLE**

Data 26.02.2018

Il Responsabile F.to Scavelli

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

ai sensi dell'articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere:

**FAVOREVOLE**

Data 26.02.2018

Il Responsabile F.to Urso

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime, sul presente atto, il seguente parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000:

**FAVOREVOLE**

Data 26.02.2018

Il Responsabile F.to Belcastro

---



# COMUNE DI COTRONEI - Provincia di Crotone

Area Tributi & Gestione Economica del Patrimonio

e-mail: [tributi@comunecotronei.gov.it](mailto:tributi@comunecotronei.gov.it) url: [www.comunecotronei.gov.it](http://www.comunecotronei.gov.it)

## RELAZIONE

### PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2018 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

A decorrere dal 1 gennaio 2014 è stata introdotta l'imposta unica comunale (I.U.C.), ad opera dell'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), articolata in tre diversi prelievi. Il nuovo tributo si fonda su due presupposti d'imposta: il primo è costituito dal possesso di immobili ed è collegato alla loro natura e valore, mentre il secondo è correlato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. Nel dettaglio la I.U.C. è suddivisa in imposta municipale propria (IMU), tributo sui servizi indivisibili (TASI) e tassa sui rifiuti (TARI). Quest'ultima componente, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti andrà a sostituire tutti i precedenti prelievi.

A tal proposito si rammenta che la tassazione sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ha conosciuto, a partire dagli anni novanta, oscillanti vicende, nel tentativo di introdurre un'entrata corrispettivo in luogo di un prelievo di natura tributaria. Il comune denominatore della normativa che si è susseguita era costituito dalla ricerca tesa ad individuare i corretti criteri per la determinazione delle tariffe del prelievo, inizialmente dettati dall'articolo 65 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poi elaborati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (cosiddetto "decreto Ronchi"). La previsione dell'art. 65 richiamato, dispone che *"la tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento"*. Il regolamento approvato dal D.P.R. n. 158/1999 prevede che l'elaborazione del corrispettivo avvenga sulla base del cosiddetto metodo normalizzato, ossia di un sistema in cui la tariffa, denominata anche tariffa binomia, è composta da una quota fissa (determinata in rapporto ai costi fissi sostenuti per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) e da una variabile (parametrata ai costi attribuiti alla singola utenza). Le tariffe, articolate sulla base di due macro categorie, utenze domestiche ed utenze non domestiche e di ulteriori sottocategorie individuate dal regolamento attuativo, (il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, appunto), devono essere elaborate prendendo a riferimento specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto. Secondo questi criteri viene pertanto preso a riferimento, in maniera più evidente, il principio comunitario "chi inquina paga". I due criteri di determinazione delle tariffe vengono ripresi rispettivamente al comma 652 e 651 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, ricordando che comunque il principio comunitario deve rappresentare un imprescindibile punto di riferimento. Va evidenziato che i due criteri, indicati come alternativi dalla Legge n. 147/2013, presentano problematiche diverse per la loro applicazione. Il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, pur più aderente ai principi comunitari, prevede criteri da adottare e l'applicazione di coefficienti che conducono alla determinazione di tariffe che, per alcune fattispecie, risultano alquanto onerose. A tal fine si rimarca che il comma 652, sopra citato, consente di *"commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (...)"*. In particolare il legislatore, consapevole delle difficoltà di applicazione delle disposizioni in parola, nonché della necessità di aggiornamento dei coefficienti riferiti a monitoraggi ormai datati, ha stabilito: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*.

Non ultimo, occorre rammentare che l'art. 1, comma 654, in materia di TARI, statuisce che *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,*

*ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*". Tale vincolo pone non poche difficoltà in relazione alla quantificazione dei costi che, per il nostro Comune, sono definiti nel P.E.F. (Piano Economico Finanziario). L'ammontare dei costi rappresenta il punto di partenza per la determinazione dell'entrata da imputare a bilancio e costituisce l'elemento di riferimento per la determinazione delle tariffe. Nei costi da considerare per la copertura di cui al comma 654 enunciato, è ora obbligatorio prevedere anche il fondo crediti di dubbia esigibilità che, nel rispetto dei nuovi principi della contabilità pubblica, primo fra tutti il principio della competenza finanziaria potenziata, volta all'armonizzazione dei conti della P.A., deve assicurare gli equilibri di bilancio. L'ammontare di detto fondo è determinato considerando la capacità di riscossione dell'ente e la dinamica registrata negli ultimi anni dalla spesa corrente, pertanto è rilevante verificare la media delle riscossioni pregresse.

Per quanto attiene all'articolazione tariffaria, si è fatto riferimento a quanto indicato dal D.P.R. n. 158/99 che, per i Comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti, prevede 6 categorie di utenze domestiche, individuate sulla scorta del numero dei componenti del nucleo familiare, 30 categorie per le utenze non domestiche. La continua evoluzione in tema di prelievo sui rifiuti ha messo a dura prova gli uffici tributi comunali che, tra l'altro, si sono trovati a dover gestire direttamente l'entrata con l'emissione del modello di delega F24, oltre alla possibilità di prevedere il bollettino di conto corrente postale. In pochi anni gli uffici comunali hanno dovuto sostituire la vecchia tassa rifiuti (T.A.R.S.U.), disciplinata dal D.Lgs n. 507/93, eventualmente sostituita in alcuni Comuni dalla TIA 1 (ex art. 49 del D.Lgs. n. 22/97) o dalla TIA 2 (ex art. 238 D.Lgs. n. 238), con a TARES, per l'anno d'imposta 2013 ed in seguito con la TARI, quale componente della IUC, a decorrere dal 1° gennaio 2014. La complessità del passaggio, complicata dall'articolazione tariffaria sopra descritta, non è di facile gestione. E' pur vero che il legislatore, al comma 652 della citata Legge n. 14/2013, ha posto un'alternativa disponendo che le tariffe devono essere commisurate alla *"quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti"*, purché in conformità al principio comunitario *"chi inquina paga"* e comunque rapportate a coefficienti di produttività di rifiuti.

Nell'attuale scenario normativo si ricorda che le difficoltà incontrate nell'elaborazione delle tariffe TARI per l'anno 2014, hanno condotto il legislatore a sanare (ex art. 10, comma 12-quinquedecies della Legge n. 194/2014, come convertita, con modificazioni dalla Legge n. 11/2015 – cd *"milleproroghe 2015"*) la situazione di quei Comuni che hanno adottato in ritardo le delibere regolamentari e tariffari afferenti a tale tributo. Inoltre è stata legittimata la riscossione della TARI applicando le tariffe approvate nell'anno 2013, in vigenza di TARES.

L'anno 2015 rappresenta un anno di transizione in quanto il Governo ha in atto la revisione della fiscalità locale e, in ambito TARI, dovrebbe aggiornare i coefficienti del D.P.R. n. 158/1999 (vedi comma 652 sopra citato), da applicare già per la tariffazione dell'anno d'imposta 2016. La norma oggi vigente consente comunque di mitigare ed attenuare il carico tributario a quei soggetti che si trovano in precarie situazioni socio-economiche.

Va rimarcato che le tariffe da applicare non possono più essere espressione di scelte politiche, bensì devono scaturire da elaborazioni riferite a dati oggettivi, in grado di misurare il rifiuto conferito. L'elaborazione deve inoltre essere orientata alla determinazione di tariffe che tengono conto di politiche fiscali volte ad incentivare comportamenti virtuosi dei soggetti passivi e nel contempo ad introdurre misure fiscali volte a limitare quanto più possibile la quota fissa della tariffa. La presenza di una quota fissa nella tariffa tende infatti ad attenuare l'effetto disincentivante alla produzione dei rifiuti; d'altra parte la misura della quota variabile incide sulla riduzione delle esternalità negative legate alla produzione dei rifiuti. Ne consegue che si avranno effetti positivi in misura tanto più elevata, quanto minore sarà la quota della parte fissa della tariffa.

Per rispondere in maniera più aderente alle sollecitazioni comunitarie, sarebbe opportuno applicare agevolazioni agli utenti che dimostrano di aver sostenuto spese per interventi atti a ridurre la produzione di rifiuto od eventualmente che consentano un pre-trattamento dei rifiuti. Ma oltre al parametro di commisurazione del rifiuto conferito, ai fini della determinazione del tributo dovuto dal contribuente è rilevante l'individuazione della superficie imponibile. Per le unità immobiliari a destinazione speciale viene considerata la superficie calpestabile, mentre per le altre verrà adottato lo stesso criterio fino a quando non vi sarà il completo allineamento *"tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998"*.

Come sopra esposto le tariffe devono poter coprire i costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento, come risultanti dal piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio, a cui vanno aggiunti i costi relativi al C.A.R.C. (Costi per Accertamento Riscossione e Contenzioso) qualora tali attività siano svolte direttamente dall'ente locale. A tale proposito si rammenta che il comma 683 prevede che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".

Come accennato i costi sono suddivisi in costi fissi, riguardanti la gestione del servizio nella sua parte indivisibile ed i costi variabili, tipici della parte di servizio dedicato alla raccolta ed allo smaltimento e direttamente correlati alla quantità di rifiuto prodotto.

Nel dettaglio i costi sono i seguenti:

TOTALE COSTI FISSI = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

Legenda: Costi Spazzamento e Lavaggio + Costi Amm.vi per Acc.to, Riscossione e Contenzioso + Costi Generali di Gestione + altri Costi + Costi d'uso del capitale

TOTALE COSTI VARIABILI = CRT + CTS + CRD + CTR

Legenda: Costi Raccolta e Trasporto + Costi Trattamento e Smaltimento + Costi Raccolta Differenziata per materiale + Costi Trattamento e Riciclo.

L'articolazione delle tariffe è illustrata sopra e, come ricordato, ad ogni categoria vengono attribuiti specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, sia in rapporto ai costi fissi che in relazione a quelli variabili. Il menzionato D.P.R. n. 158/99 quantifica anche specifici coefficienti di adattamento. Il Ka è finalizzato a privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali e per quanto concerne la parte variabile, è fissato il coefficiente Kb in grado di rapportare la tariffa alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, misurata in Kg, prodotta da ogni utenza.

Per le utenze non domestiche, la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un dato range, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile; per la parte variabile della tariffa vengono applicati i coefficienti Kd., in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto.

Per attività o particolari situazioni non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, è possibile adottare coefficienti specifici, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto, acquisiti dal soggetto gestore del servizio.

In riferimento all'anno 2018, per il Comune di Cotronei sono state elaborate le tariffe in applicazione ai parametri sopra illustrati, nonché nel rispetto del criterio comunitario "chi inquina paga".

Al fine di limitare la pressione fiscale delle famiglie l'incidenza percentuale del carico tributario delle utenze domestiche è rimasta invariata rispetto all'anno 2018, assestandosi 76 % .

Inoltre al fine di rendere l'importo della tariffa, sia fissa che variabile, il più possibile coerente con l'oggettiva attitudine a produrre rifiuti, per talune categorie di utenze produttive ci si è avvalsi della possibilità prevista dal comma 652 legge 147/2013 di adottare per i coefficienti Kc e Kd valori inferiori ai minimi, o superiori ai massimi, fino al 50%, facoltà confermata per il 2018 dall'art. 1, comma 38 della Legge n. 205/2017.

Più in particolare si è intervenuti sulle seguenti categorie di utenze produttive:

<b>CODICE CATEGORIA</b>	<b>Kc/Kd Utilizzato</b>
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Medio
2 Cinematografi e teatri	Medio
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Medio
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Medio
5 Stabilimenti balneari	Medio
6 Esposizioni, autosaloni	Medio
7 Alberghi con ristorante	Minimo-50%
8 Alberghi senza ristorante	Minimo-50%
9 Case di cura e di riposo	Massimo+50%
10 Ospedale	Medio
11 Uffici, agenzie e studi professionali	Medio
12 Banche ed istituti di credito	Medio
13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	Medio

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<i>Medio</i>
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	<i>Medio</i>
16 Banchi di mercato beni durevoli	<i>Medio</i>
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	<i>Medio</i>
18 Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, fabbro, elettricista	<i>Medio</i>
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<i>Minimo</i>
20 Attività industriali con capannoni di produzione	<i>Medio</i>
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	<i>Minimo</i>
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	<i>Minimo-50%</i>
23 Mense, birrerie, amburgherie	<i>Minimo-50%</i>
24 Bar, caffè, pasticceria	<i>Minimo-50%</i>
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<i>Minimo</i>
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	<i>Medio</i>
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	<i>Minimo-50%</i>
28 Ipermercati di generi misti	<i>Medio</i>
29 Banchi di mercato genere alimentari	<i>Medio</i>
30 Discoteche, night club	<i>Medio</i>

Infine, è opportuno ricordare che contrariamente a quanto più volte richiesto dall’Anci non è stata modificata la disposizione del comma 653 della legge n. 147 del 2013 (introdotta dalla legge finanziaria per il 2016), che impone al Comune, a decorrere dal 2018, di “avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard” nella determinazione dei costi del servizio.

Adottando le misure e le modalità sopra illustrate, si ritiene assicurata la copertura totale dei costi in conformità all’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013, avendo contestualmente verificato che il P.E.F. del Comune di Cotronei è inferiore nella misura del 7,5 %, rispetto alle risultanze derivanti dai costi Standard.

L’elaborazione delle tariffe viene riportata nelle schede allegate alla presente relazione.

**Il Responsabile dell’Area Tributi  
F.to (Dott. Antonio Scavelli)**

**COMUNE DI COTRONEI****PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI****CC Costi comuni**

<b>CCD</b>	Tariffa fissa	Costi comuni diversi	€ 33.281,85
<b>CGG</b>	Tariffa fissa	Costi generali di gestione	€ 6.000,00
<b>CARC</b>	Tariffa fissa	Costi amministrativi accertamento riscossione contenzioso	€ 40.400,00
<b>Totale CC</b>			<b>79.681,85</b>

**CG Costi operativi di gestione**

<b>CTR</b>	Tariffa variabile	Costi di trattamento e riciclo	
<b>CRD</b>	Tariffa variabile	Costi di raccolta differenziata per materiale (va dedotto il contributo MIUR per scuole statali)	25.000,00
<b>AC</b>	Tariffa fissa	Altri costi comuni	
<b>CTS</b>	Tariffa variabile	Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati (vi rientra il Tributo Provinciale di Smaltimento)	237.000,00
<b>CRT</b>	Tariffa variabile	Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati	314.500,00
<b>CSL</b>	Tariffa fissa	Costi spazzamento e lavaggio strade	39.577,00
<b>Totale CG</b>			<b>616.077,00</b>

**CK Costi d'uso capitale**

<b>ONF</b>	Tariffa fissa	Oneri finanziari	
<b>R</b>	Tariffa fissa	Costi d'uso del capitale – remunerazione capitale investito	
<b>ACC</b>	Tariffa fissa	Costi di accantonamento	
<b>AMM</b>	Tariffa fissa	Costi di ammortamento	8.200,00
<b>Totale CK</b>			<b>8.200,00</b>

**IG Introiti**

<b>AINT</b>	Tariffa variabile	Altri introiti	
<b>CONAI</b>	Tariffa variabile	Introiti Conai	
<b>Totale IG</b>			
<b>Totale generale costi</b>			<b>703.958,85</b>

Tariffa Fissa = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK

Tariffa Variabile = CRT+CTS+CRD+CTR-IG

**Note:**

- **CCD** – Costi comuni diversi, tra cui costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.  
  
Quote inesigibili: 5% di € 700.000,00 = + € 35.000,00  
Discarichi Tari 2017 = + € 7.926,86  
Contributo Miur Scuole Pubbliche = - € 3.500,00  
Recupero Evasione = - € 6.145,01  

---

**€ 33.281,85 (DA PREVEDERE COME COSTO IN BILANCIO)**
  
- **CGG** – Costi generali di gestione, che ricomprendono i costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati ed indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione.  
  
- **CAPITOLO 2507** - Costo per attività di sensibilizzazione e controllo = **€ 6.000,00**
  
- **CARC** – Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso relativo alle attività di: personale dedicato allo sportello, numero verde, call center, caricamento variazioni, denunce, attività mirate all'accertamento e al recupero dell'evasione; formazione, stampa e spedizione bollette; dotazioni hardware e software di gestione tributo; cancelleria varia e materiali di consumo; gestione amministrativa del contenzioso; solleciti di pagamento; costi per la riscossione coattiva; costi di notifica/postalizzazione atti.  
  
- Costo Software/Stampa avvisi e solleciti/Imbustamento/ Riscossione Coattiva = € 10.000,00  
- 33 % del costo dello stipendio del Funzionario Responsabile Tari = € 12.700,00  
- 33 % Dipendente Cat. C/2 part-time al 83,33% dedicato all'attività di accertamento = € 8.200,00  
  allo sportello e all'inserimento di denunce/variazioni  
- Spese Postali (Prioritaria + Raccomandate A/R)= € 7.000,00  
- Cancelleria = € 1.000,00  
- Utenze = € 500,00  
- Spese Legali = € 1.000,00  

---

**€ 40.400,00**
  
- **CRD** – Costi di raccolta differenziata per materiale, al netto del contributo MIUR per scuole statali.  
  
- **CAPITOLO 2506** - Costo Smaltimento Ingombranti = € 22.500,00  
- **CAPITOLO 2506** Costo per acquisto materiale e attrezzature per raccolta differenziata = € 2.500,00  

---

**€ 25.000,00**
  
- **AC** – Altri costi, tra cui accantonamento per rischi vari, costi campagne informative ed educative.
  
- **CTS** – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; vi rientra il tributo provinciale per lo smaltimento.  
  
- **CAPITOLO 2500** - Costo Trattamento e Smaltimento = € 237.000,00  

---

**€ 237.000,00**
  
- **CRT** – **CAPITOLO 2505** - Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati. **€ 314.500,00**
  
- **CSL** – Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.  
  
- Servizi Esterni = € 8.125,00  
- Personale Dipendente = € 26.452,00  
- **CAPITOLO 2506** -Lavaggio Strade = € 5.000,00  

---

**€ 39.577,00**
  
- **CTR** – Costi di trattamento e riciclo.
- **ONF** – Oneri finanziari.
- **R** – Remunerazione del capitale investito.
- **ACC** – Accantonamenti, sulla base della vigente normativa fiscale.
  
- **AMM** - Ammortamenti, sulla base della vigente normativa fiscale.  
  
- Ammortamento Isola Ecologica = € 8.000,00  
- Ammortamenti Vari = € 200,00  

---

**€ 8.200,00**
  
- **AINT** – Altri introiti.
- **CONAI** – Introiti Conai.

**CALCOLO COSTI STANDARD - Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti** della "Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni" del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017

COMUNE	Cotronei				
Regione	Calabria				
Cluster	Cluster 7 - Bassa densità abitativa, scarsa scolarizzazione, lontano dagli impianti di smaltimento, Centro-sud				
Quantità di rifiuti prevista in tonnellata	2052,65				
	Unità di misura	Coefficiente (A)	Valore Medio (M)	Valore del Comune (B)	Componente del fabbisogno
					A
Intercetta		294,64			€ 294,64
Regione (1)		17,52		Calabria	€ 17,52
Cluster (2)		47,87		Cluster 7	€ 47,87
Forme di gestione associata (3)					
					A*B
<b>Dotazione provinciale infrastrutture (4)</b>					
Impianti di compostaggio	n.	-2,15		1	-€ 2,15
Impianti di digestione anaerobica	n.	-15,20		0	€ -
Impianti di TMB	n.	5,17		1	€ 5,17
Discariche rifiuti non pericolosi per RU	n.	5,33		2	€ 10,66
<b>Costi dei fattori produttivi</b>					
Prezzo medio comunale della benzina (5)	scostamento % dalla media	1,22		4,48	€ 5,47
					(B-M)*A
Contesto domanda/offerta					
Raccolta differenziata prevista (6)	%	1,15	45,30	29,01	-18,72
Distanza tra il comune e gli impianti (7)	km	0,41	32,34	50	7,28
					A/N
Economie/diseconomie di scala [coeff./(N)] (8)	coeff in € / ton di rifiuti	6321,84			3,08
Costo standard unitario C (9)	€ per ton				€ 370,81
Costo standard complessivo (D=N*C) (10)	€				<b>€ 761.140,83</b>

- (1) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla Regione di appartenenza corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per la Regione Liguria la componente è nulla.
- (2) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Cluster di appartenenza del Comune corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per i Comuni appartenenti al Cluster 4 la componente è nulla.
- (3) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla forma associata utilizzata dal Comune per la gestione del servizio rifiuti corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6
- (4) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla dotazione infrastrutturale (impianti) si ottiene moltiplicando il coefficiente indicato in Tabella 2.6 per il numero e la tipologia di impianti presenti a livello provinciale.
- (5) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Prezzo medio comunale della benzina corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6 moltiplicato per lo scostamento percentuale del prezzo medio comunale della benzina e rispetto alla media nazionale. La media



di riferimento deve essere aggiornata all'annualità di riferimento del prezzo.

(6) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla raccolta differenziata è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in

Tabella 2.6 per la differenza fra l'obiettivo di raccolta differenziata che il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario e

la media nazionale (pari al 45,3%).

(7) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla distanza tra il comune e gli impianti cui ciascuna tipologia di rifiuto viene

conferita è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra il valore calcolato con le informazioni

disponibili nel Piano finanziario e la media nazionale (pari a 32.34 km). Il valore della distanza fra il comune e gli impianti di conferimento si

ottiene calcolando la media ponderata per la quantità di rifiuti trasportata verso ciascun impianto delle distanze fra il comune e il sito dove

ciascun impianto è ubicato.

(8) La componente del costo standardizzato unitario relativa alle diseconomie di scala nella gestione del servizio si ottiene dividendo il

coefficiente presente in Tabella 2.6 per la quantità complessiva di rifiuti che il comune prevede di gestire, espressa in tonnellate totali, nel

proprio Piano finanziario.

(9) Il costo standard unitario, espresso in euro per tonnellata, del servizio di smaltimento rifiuti si ottiene dalla somma algebrica delle

componenti di costo calcolate come sopra indicato.

(10) Il costo standard complessivo si ottiene moltiplicando le tonnellate totali previste per il costo standard unitario.

## CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

### DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Formule per la determinazione della tariffa

$$RSU: STn = (CG + CC)n^{-1} * (1 + IP - Xn) + CKn$$

Contributo Provinciale

35.197,94 € pari al 5 % del totale

STn (Totale entrate tariffarie per l'anno di riferimento)

703.958,85 €

STud (totale ud + incidenza percentuale)

535.008,73 € pari al 76.0%

STund (totale und + incidenza percentuale)

168.950,12 € pari al 24.0%

RIEPILOGO DEI TOTALI (IN €)

UTENZE DOMESTICHE: STud = STFud + STVud

STFud

STVud

96.868,73

438.140,00

UTENZE NON DOMESTICHE: STund = STFund + STVund

STFund

STVund

30.590,12

138.360,00



# DETTAGLIO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

<i>Destinazione Uso</i>	<i>Unità reali</i>	<i>Superficie reale</i>	<i>Kc</i>	<i>Kd</i>	<i>TF/mq</i>	<i>TV/mq</i>	<i>Ricavi Quota Fissa in €</i>	<i>Ricavi Quota Var. in €</i>	<i>Tot. Ricavi in €</i>
MUSEI, ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, LUOGHI DI CULTO (cod. 1)	9	1.373	0,54	4,75	<b>0,2860</b>	<b>1,2973</b>	357,62	1.622,04	1.979,66
CINEMA, TEATRI (cod. 2)	2	476	0,40	3,51	<b>0,2119</b>	<b>0,9587</b>	70,60	319,42	390,02
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA (cod. 3)	36	5.982	0,40	3,55	<b>0,2119</b>	<b>0,9696</b>	1.157,22	5.295,73	6.452,95
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI (cod. 4)	8	599	0,69	6,04	<b>0,3655</b>	<b>1,6496</b>	196,11	885,20	1.081,31
STABILIMENTI BALNEARI (cod. 5)	0	0	0,47	4,15	<b>0,2490</b>	<b>1,1334</b>	0,00	0,00	0,00
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (cod. 6)	8	1.156	0,46	4,04	<b>0,2437</b>	<b>1,1034</b>	261,56	1.184,51	1.446,07
ALBERGHI CON RISTORANTE (cod. 7)	12	10.625	0,51	4,46	<b>0,2701</b>	<b>1,2181</b>	2.833,33	12.776,20	15.609,53
ALBERGHI SENZA RISTORANTE (cod. 8)	0	0	0,43	3,75	<b>0,2278</b>	<b>1,0242</b>	0,00	0,00	0,00
CASE DI CURA E RIPOSO (cod. 9)	11	16.860	1,64	14,43	<b>0,8687</b>	<b>3,9411</b>	10.252,10	46.513,12	56.765,22
OSPEDALI (cod. 10)	0	0	1,15	10,08	<b>0,6091</b>	<b>2,7531</b>	0,00	0,00	0,00
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI (cod. 11)	89	7.536	1,04	9,01	<b>0,5509</b>	<b>2,4608</b>	4.005,19	17.891,82	21.897,01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO (cod. 12)	1	288	0,64	5,57	<b>0,3390</b>	<b>1,5213</b>	97,58	437,90	535,48
NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI (cod. 13)	43	3.888	0,99	8,70	<b>0,5244</b>	<b>2,3761</b>	1.917,25	8.687,66	10.604,91
EDICOLE, FARMACIE, TABACCAI, PLURILICENZE (cod. 14)	7	587	1,26	11,05	<b>0,6674</b>	<b>3,0180</b>	321,28	1.452,85	1.774,14
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIE, TENDE E TESSUTI CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARI (cod. 15)	10	750	0,74	6,45	<b>0,3920</b>	<b>1,7616</b>	255,76	1.149,46	1.405,21

BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI (cod. 16)	1	781	1,43	12,57	<b>0,7574</b>	<b>3,4331</b>	414,09	1.876,89	2.290,98
ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA (cod. 17)	8	382	1,35	11,83	<b>0,7151</b>	<b>3,2310</b>	273,16	1.234,25	1.507,40
ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA (cod. 18)	14	1.715	0,91	7,96	<b>0,4820</b>	<b>2,1740</b>	721,09	3.252,36	3.973,44
CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO (cod. 19)	9	1.330	0,91	8,02	<b>0,4820</b>	<b>2,1904</b>	484,76	2.202,91	2.687,66
ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE (cod. 20)	20	5.864	0,64	5,58	<b>0,3390</b>	<b>1,5240</b>	1.525,34	6.857,43	8.382,77
ATT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI (cod. 21)	14	1.450	0,45	4,00	<b>0,2384</b>	<b>1,0925</b>	329,67	1.511,01	1.840,68
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB (cod. 22)	22	2.794	1,70	14,97	<b>0,9005</b>	<b>4,0886</b>	2.383,24	10.821,31	13.204,55
MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE (cod. 23)	1	61	1,28	11,20	<b>0,6780</b>	<b>3,0589</b>	28,95	130,62	159,57
BAR, CAFFE', PASTICCERIE (cod. 24)	15	1.177	1,28	11,25	<b>0,6780</b>	<b>3,0726</b>	732,30	3.318,71	4.051,01
SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIE , SALUMI E FORMAGGIO, GENERI ALIMENTARI (cod. 25)	21	1.561	1,56	13,70	<b>0,8263</b>	<b>3,7417</b>	1.279,86	5.795,59	7.075,44
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE (cod. 26)	0	0	2,01	17,66	<b>1,0647</b>	<b>4,8233</b>	0,00	0,00	0,00
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO (cod. 27)	12	523	2,21	19,47	<b>1,1706</b>	<b>5,3176</b>	587,64	2.669,46	3.257,10
IPERMERCATI DI GENERI MISTI (cod. 28)	1	90	2,19	19,26	<b>1,1600</b>	<b>5,2603</b>	104,40	473,43	577,83
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI (cod. 29)	0	0	5,80	51,03	<b>3,0721</b>	<b>13,9373</b>	0,00	0,00	0,00
DISCOTECHES NIGHT CLUB (cod. 30)	0	0	1,34	11,08	<b>0,7098</b>	<b>3,0262</b>	0,00	0,00	0,00
NON CATEGORIZZATE (cod. ND)	0	0	0,00	0,00	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>		<b>374,00</b>	<b>67.847,85</b>						<b>168.949,94</b>